

LA RIFORMA PREANNUNCIATA

DAL GOVERNO NELL'IMPRESA SOCIALE

Dichiarazione di Bruno Busacca Presidente dell'Associazione Nazionale delle cooperative di Servizi e Turismo e di Costanza Fanelli Responsabile del settore della Cooperazione sociale

In merito alle notizie apparse sui giornali circa la presentazione da parte del Governo di una bozza di disegno di legge sulla impresa sociale il Presidente dell'ANCST Legacoop Bruno Busacca e la Responsabile del settore della Cooperazione sociale ANCST dichiarano:

Le cooperative sociali hanno operato in questi anni efficacemente sulla base del regime giuridico definito dalla legge 381/91 e quindi è prioritario per noi che la nuova legge sulla impresa sociale riconosca e salvaguardi esplicitamente la normativa specifica delle cooperative sociali.

Per quanto riguarda le altre imprese sociali, la legge delega e i successivi decreti delegati, per evitare abusi distortivi, in settori oltretutto di grande delicatezza rispetto agli interessi generali dei cittadini, dovranno fissare con precisione alcuni elementi essenziali:

- la salvaguardia da ogni possibile forma di uso strumentale dell'impresa sociale da parte di imprese profit e soggetti di natura pubblica;
- sistemi di regole e di controlli che garantiscano correttezza e trasparenza nella gestione e nel confronto sul mercato in relazione alla particolare meritevolezza sociale di questo tipo di impresa;
- il rispetto delle regole del lavoro come uno degli aspetti qualificanti della operatività delle imprese sociali;
- modelli di governance che valorizzino la partecipazione democratica all'impresa.

IMPRESA SOCIALE - BOZZA DEL DISEGNO DI LEGGE

Articolo 1 - Impresa sociale

Il Governo è delegato a emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti una disciplina organica delle diverse forme d'imprenditorialità sociale, informata ai seguenti principi:

definire, nel rispetto della specificità propria degli organismi di promozione sociale e di cooperazione sociale nonché della disciplina generale delle associazioni, delle fondazioni, delle società e delle cooperative, il carattere sociale dell'impresa sulla base:

delle materie di particolare rilievo sociale in cui essa opera la prestazione di beni e servizi in favore di tutti i potenziali fruitori, senza limitazione ai soli soci, associati o partecipi;

del divieto di redistribuire gli utili o quote di patrimonio sotto qualsiasi forma ad amministratori e persone fisiche o giuridiche partecipanti, collaboratori o dipendenti;

del contestuale obbligo di reinvestire gli incrementi di carattere patrimoniale nello svolgimento dell'attività istituzionale;

prevedere, in coerenza con il carattere sociale dell'impresa, omogenee disposizioni in ordine a:

elettività delle cariche sociali, compatibilmente con la struttura dell'ente;

responsabilità degli amministratori nei confronti dei soci;

ammissione ed esclusione dei soci;

obbligo di redazione del bilancio e di previsione del collegio sindacale, con funzioni, in particolare, di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa;

obbligo di devoluzione dei beni ad altra impresa sociale in caso di cessazione dell'impresa;

obbligo di iscrizione nel registro delle imprese;

definizione delle procedure concorsuali applicabili in caso di insolvenza;

rappresentanza in giudizio da parte degli amministratori e responsabilità limitata al patrimonio dell'impresa per le obbligazioni da questa assunte;

previsione di organi di controllo;

attivare presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, funzioni e servizi permanenti di monitoraggio e ricerca necessari alla definizione dei livelli essenziali di qualità delle imprese che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione;

prevedere che, nel rispetto dei principi generali previsti dalla legge dello Stato e conformati ai criteri di cui alle precedenti lettere a), b) e c), le regioni e le province autonome emanino proprie norme sul riconoscimento e la valorizzazione dell'impresa sociale;

stabilire che, in relazione alla particolare qualità del servizio svolto, l'impresa sociale possa essere riconosciuta quale centro di eccellenza di interesse nazionale, sulla base del possesso di requisiti individuati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che i progetti relativi ai centri di eccellenza siano considerati quali progetti di pubblica utilità.

Il Governo è delegato, altresì, a coordinare le disposizioni dettate in attuazione della delega di cui al comma 1, con le disposizioni vigenti nelle stesse materie e nelle materie connesse, apportandovi le integrazioni e le modifiche necessarie.

In relazione al regime fiscale le imprese sociali sono considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale.